



COMUNE DI PIETRAPERZIA
(Provincia di Enna)

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 32 del 22.06. 2011

OGGETTO: Approvazione "Regolamento dei Servizi Cimiteriali" Adeguato alle norme del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990

Il giorno duemilaundici, il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 18.30 e ss., nella sala delle riunioni comunali, in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Pres.	Ass.
ROSA MARIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GUARNERI LUIGI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DI MARCA GIOVANNI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DI MARCA FRANCESCA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DI MARCA FILIPPO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DI MARCA EMANUELE G.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CALOGERO SALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DI MARCA ANTONIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DI MARCA VERONICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DI MARCA SALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CALOGERO FRANCESCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MASELLA SALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GREGORIO ANTONINO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GLORIA ENZA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NANNO FILIPPO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presenti nr. 14 Assenti nr. 01

È stata verificata la legalità del numero degli intervenuti, assume la presidenza il presidente Sig.ra Giusa Rosa Maria

Partecipa il Segretario Generale _Dott. Eugenio Alessi

Non presenti in aula, senza diritto di voto:
Dott. Di Marco, Ass. Guarneri, Miccichè, Di.Marca.

La seduta è pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.C.
VERIFICATA la completezza dell'istruttoria;
Ai sensi dell'art. 12 dalla L.R. 30/2000
esprime in ordine alla regolarità TECNICA:

Parere FAVOREVOLE

DATA 10.06.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to S. Patti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

AI SENSI dell'art. 12 della L.R. 30/2000
esprime in ordine alla regolarità CONTABILE

PARERE

DATA

Somma assegnata _____

Cap. _____ Comp. _____

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA E SERVIZI CIMITERIALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: approvazione "Regolamento dei Servizi Cimiteriali" adeguato alle norme del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990.

Il Dirigente

Premesso che il Comune di Pietraperzia è dotato di "Regolamento per il servizio del cimitero", approvato con deliberazione del Podestà n. 19 del 22.01.1931.

Preso atto che il suddetto regolamento non è più aggiornato giacché nel corso degli anni si sono succedute normative che hanno disciplinato in modo organico la materia, come il D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e la legge n. 130 del 30 marzo 2001 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri).

Considerato che è nell'interesse dell'Amministrazione Comunale adottare regolamenti aggiornati che sappiano disciplinare in modo corretto i rapporti giuridici con i propri cittadini, rispettando il principio di legalità ed imparzialità della pubblica amministrazione.

Visto il D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), che ha adeguato e disciplinato i servizi cimiteriali.

Vista la Circolare esplicativa del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993.

Ritenuto che necessita dotare il Comune di Pietraperzia di un nuovo regolamento cimiteriale, che disciplina la tenuta e la gestione del cimitero comunale e i relativi servizi, in osservanza alle disposizioni di cui al predetto D.P.R. n. 285 del 10/09/1990.

Considerato che l'Assessore competente ha elaborato lo schema di testo aggiornato del "Regolamento dei Servizi Cimiteriali", adeguato alle norme del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990, allegato sotto la lettera "A".

Valutato che lo schema di testo sopra detto, allegato "A", è stato sottoposto al Consiglio Comunale che avendolo ritenuto atto a soddisfare le esigenze della comunità amministrata, con Deliberazione n. 54 del 22/10/2010, lo ha adottato.

Valutato, ancora, che lo schema di testo sopra detto, allegato "A", è stato inoltrato all'Azienda Sanitaria Provinciale n. 4, Servizio Igiene Pubblica di Pietraperzia, e che tale Azienda con nota del 23/02/2011 prot. n. 216 / I.P., assunta al protocollo del Comune in data 30/05/2011 prot. n. 7825, ha espresso parere favorevole, per l'aspetto igienico sanitario di competenza.

Visto lo Statuto e il Regolamento Comunale.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Di esaminare ed approvare il suddetto documento proposto costituente il nuovo "Regolamento dei Servizi Cimiteriali" (allegato "A") e facente parte integrante e sostanziale del presente atto, apportando, ove lo ritiene necessario, eventuali modifiche ed integrazioni.
- 2) Di sottoporre il presente Regolamento a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e dovrà essere accessibile a chiunque intenda consultarlo.

Pietraperzia, 03/06/2011



L'Assessore
(Giuseppe Micciché)

D.C.C. n. 32 del 22.06.2011

OGGETTO: "Approvazione Regolamento dei Servizi Cimiteriali adeguato alle norme del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990".

Il **Presidente**, sul punto all'O.d.G. illustra il dispositivo della proposta di deliberazione, dopodichè dà la parola all'Ass. Miccichè, affinché relazioni sulla proposta di adeguamento.

Preliminarmente, chiede la parola il consigliere **Di Calogero F.**, il quale dichiara che la minoranza si asterrà sul punto in quanto, già nel precedente consiglio, si era proposto il ritiro dello stesso per poterlo meglio esaminare, anche in sede di Commissione.

Presa, quindi, la parola l'Ass. **Miccichè** tiene a precisare come proprio perché si sta procedendo all'adeguamento di un precedente Regolamento risalente al 1931, perché si potesse attuare lo schema di modifica già approvato nell'ottobre del 2010, lo stesso necessitasse comunque del parere reso dall'Ufficiale Sanitario (pervenuto solo alcuni giorni addietro) e, pertanto, nessuna modifica sostanziale si sta apportando rispetto alla precedente deliberazione di cui all'ottobre 2010.

Prima di mettere ai voti la proposta i consiglieri capigruppo espongono sinteticamente le intenzioni di voto dei gruppi che gli stessi rappresentano. Quindi:

- il consigliere **Guarneri** dichiara il gruppo di maggioranza favorevole all'approvazione della proposta.
- il consigliere **Di Calogero F.**, a nome del gruppo di minoranza dichiara di astenersi per le motivazioni esposte in discussione.
- il consigliere **Cali S.** preannuncia voto favorevole.
- il consigliere **Pititto**, dichiara voto favorevole.

Ale ore **19.45**, esce il consigliere **Di Gregorio A.** – consiglieri presenti **n. 14** / consiglieri assenti **n. 1**.

Si mette, quindi, in votazione la proposta presentata dall'Ufficio Tecnico:

La votazione espressa in forma palese risulta:

Consiglieri presenti e votanti n. 14

Favorevoli – consiglieri n. 11

Astenuti – consiglieri n. 3 (Tomasella, Di Gloria E. e Di Calogero F.)

All'esito della votazione, il Presidente proclama l'approvazione a maggioranza della proposta;

Per cui, Visto l'esito della votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera

di approvare a maggioranza la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento dei Servizi Cimiteriali adeguato alle norme del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990"

Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano
F.to Guarneri Luigi

IL PRESIDENTE
F.to Giusa Rosa Maria

Il Segretario Generale
F.to Eugenio Alessi

Affissa nell'Albo Pretorio il 20.07.11
Defissa dall'Albo Pretorio il 03.08.11

vi rimarrà 15 giorni

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di Pietraperzia
Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

CERTIFICA

Che copia integrale della presente deliberazione - ai sensi dell'art. 11 L.R. n° 44/91 e successive modifiche ed integrazioni - è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il 20.07.11 per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

- decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (L.R. 44/91 art 12 comma 1°)
- immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91

Dalla residenza municipale, li

Il Segretario Comunale

E' copia conforme all'originale

Li 20.07.

L'impiegato Responsabile





COMUNE DI PIETRAPERZIA
PROVINCIA DI ENNA

**“Regolamento dei Servizi Cimiteriali” adeguato alle
norme del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990**

Approvato con delibera consiliare n. 32 del 22 giugno 2011

Pubblicato all'albo pretorio dal 20.07.2011 al 03.08.2011

Entrato in vigore il 04/08/2011

Pietraperzia, Addì



Il Capo Settore AA.GG.
D.ssa Di Gregorio Giovanna

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Presente regolamento disciplina la tenuta e la gestione del cimitero comunale, con riferimento alle norme in materia di polizia mortuaria, approvate con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285^[1], ed alle vigenti disposizioni di carattere igienico-sanitario.

Articolo 2 - COMMISSIONE DI VIGILANZA CIMITERIALE

1. Per l'adozione dei provvedimenti previsti nel presente regolamento, viene istituita una commissione di vigilanza cimiteriale composta dai seguenti membri:
 - a) il Sindaco, o assessore delegato, che la presiede;
 - b) quattro rappresentanti del Consiglio comunale, dei quali due designati dalle minoranze;
 - c) un funzionario comunale addetto alla gestione del cimitero e delle concessioni cimiteriali, senza diritto di voto, avente altresì funzioni di verbalizzante;
 - d) Dall'Ufficiale Sanitario locale.
2. La commissione è nominata dalla Giunta comunale dopo le designazioni, da parte del Consiglio, dei membri di cui alla lettera b) del primo comma.
3. I componenti elettivi restano in carica per la durata del Consiglio comunale che li ha eletti.

Articolo 3 - CONVOCAZIONE E COMPITI DELLA COMMISSIONE CIMITERIALE

1. Il Presidente convoca la commissione con avviso scritto recapitato almeno cinque giorni prima di quello della riunione, salvo casi particolari di urgenza.
2. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. La commissione esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sui seguenti provvedimenti:
 - a) proposte di modifica e di integrazioni al Regolamento cimiteriale;
 - b) revoca e decadenza delle concessioni di tombe private;
 - c) contenzioso fra i privati o fra privati e Comune sulle modalità di utilizzo e di gestione delle tombe
 - d) altri provvedimenti previsti dal presente regolamento o sui quali il Sindaco intenda acquisire il parere della Commissione;
 - e) parere preventivo su progetti e varianti.

¹ D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 - Approvazione del regolamento di polizia mortuaria (Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 1990, n. 239, S.O.)

TITOLO II° - NORME IGIENICO SANITARIE

Capo I - Accertamento decessi e provvedimenti conseguenti.

Articolo 4 - ACCERTAMENTO DEI DECESSI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

1. Relativamente alla denuncia di morte, all'accertamento dei decessi, periodo di osservazione dei cadaveri e quant'altro necessario rientrante nei provvedimenti conseguenti al decesso si fa rigorosamente riferimento a quanto previsto dalle norme in materia di polizia mortuaria, approvate con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285^[2], ed alle vigenti disposizioni di carattere igienico-sanitario.

Capo II - Trasporti e servizi funebri.

Articolo 5 - TRASPORTI FUNEBRI

1. I trasporti funebri sono effettuati esclusivamente da imprese autorizzate e controllate dall'autorità sanitaria nel rispetto delle disposizioni del Capo IV del D.P.R. n. 285/1990 ^[3].

Articolo 6 - PERCORSI ED ORARI DEI FUNERALI^[4]

1. Di norma, i funerali devono seguire la via più breve dal luogo ove è depositata la salma del defunto (abitazione, obitorio, camera mortuaria, deposito di osservazione, ecc.) alla chiesa e da questa al cimitero.
2. In via del tutto eccezionale il Sindaco o l'Assessore al ramo può autorizzare, con motivata giustificazione, percorsi diversi dal più breve.
3. Compete al Sindaco stabilire gli orari di svolgimento dei funerali, in relazione alla stagione ed alle esigenze di servizio.

Articolo 7 - FUNERALI DEGLI INDIGENTI

1. Nei casi di necessità ed urgenza e fatti salvi gli obblighi di legge, incluso quello di rivalsa, il Comune provvede a proprie spese alla fornitura della cassa, al funerale in forma economica e alla tumulazione degli indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, e delle persone sconosciute decedute nell'ambito del territorio comunale, fino a quando non sarà disponibile il campo di inumazione, dove successivamente sarà posto il feretro.
2. Nell'ambito delle politiche sociali attuate dal Comune ai familiari del defunto che intendono provvedere a proprie spese al funerale del decesso è previsto un contributo per spese funerarie secondo le modalità previste dal regolamento per l'assistenza economica alle famiglie bisognose.

² D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 - Approvazione del regolamento di polizia mortuaria (Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 1990, n. 239, S.O.)

³ Vedi D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 dall'art. 16 all'art. 36

⁴ **Articolo 22 del DPR 285/90**

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

3. E' prevista altresì la cremazione del cadavere esclusivamente in presenza di disposizione di volontà del *de cuius*, secondo le disposizioni dell'art. 5 della legge 30/03/2001 n. 130 ed a quelle vigenti in materia alla data del decesso [5].
4. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente del settore assistenza sociale sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, sulla base di parametri fissati periodicamente dall'Autorità Comunale preposta.
5. Rientra nelle competenze del comune, il caso di un cittadino residente nel comune, avente le condizioni di cui al comma 1, che sia deceduto nel territorio di comuni limitrofi.

Capo III – Servizi cimiteriali.

Articolo 8 – INUMAZIONI ED ESUMAZIONI ORDINARIE

1. L'inumazione consiste nella sepoltura in terra della salma dei defunti, chiusa nella cassa di legno e sepolta ciascuna in fossa separata dalle altre, con le modalità e caratteristiche previste dagli artt. 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/1990 [6];
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni sono subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Salvo diverse disposizioni adottate dall'autorità sanitaria, le salme vengono riesumate a compiuta mineralizzazione dei cadaveri, e comunque dopo un decennio dalla inumazione;
4. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di deporle nell'ossario a pagamento o nelle tombe di famiglia. In questi casi le ossa devono essere raccolte nelle cassette previste dal successivo articolo 17.

⁵ **Articolo 5 della Legge n. 130/2001**

1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione

⁶ **Articolo 71 del DPR 285/90**

2. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Articolo 72 del DPR 285/90

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Articolo 73 del DPR 285/90

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Articolo 9 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che siano state praticate nella cassa metallica opportune coperture al fine di consentire il completamento del processo di mineralizzazione.
3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
4. Le inumazioni dei feretri estumulati saranno effettuate in uno dei campi comuni ad inumazione, scelto sulla base di criteri tecnici.

Articolo 10 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Le salme possono essere esumate o estumulate prima dei termini ordinari, per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le modalità ed i tempi di effettuazione di tali operazioni si fa richiamo alle disposizioni del D.P.R. n. 285/1990 [7].

Articolo 11 – CASSETTE OSSARIO

1. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili, qualora non vengano depositate nell'ossario comune, devono essere raccolte in una cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
2. Le dimensioni massime delle cassette ossario sono le seguenti: lunghezza cm. 60, larghezza cm. 30 ed altezza cm. 30.
3. Oltre che nelle cellette dell'ossario a pagamento, le cassette ossario potranno essere collocate nelle tombe private ad inumazione.

Articolo 12 – CREMAZIONE

1. Il Comune, in attesa di dotare il Cimitero di forno crematorio, di cui all'art. 78 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino che risulti disponibile, oppure può addivenire ad una speciale convenzione con l'Ente gestore dell'impianto medesimo.
2. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli

⁷ Vedi nota 1

74 e seguenti del Codice Civile [8], nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

3. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge.
4. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
5. L'autorizzazione di cui al comma 1. non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
6. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nullaosta dell'autorità giudiziaria.
7. Il feretro dovrà essere posto in casse costruite con materiali idonei per la cremazione secondo la normativa vigente in materia.

Articolo 13 – URNE CINERARIE.

1. Compiuta la cremazione, le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere, qualora non vengano conservate nel cinerario comune, devono essere raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.
2. Le urne cinerarie devono essere di materiale resistente, avere le seguenti dimensioni massime: lunghezza cm. 60, larghezza cm. 30 ed altezza cm. 30.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombaro. Può altresì essere autorizzata la collocazione in sepoltura privata. In entrambi i casi devono essere pagati gli importi stabiliti in tariffa.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazioni per la cremazione, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune ai sensi dell'art. 80 comma 6 del DPR 285/1990[9].

⁸ **Articolo 74. Parentela.**

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite

Articolo 75. Linee della parentela.

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra

Articolo 76. Computo dei gradi.

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite

Articolo 77. Limite della parentela.

La legge non riconosce il vincolo di parentela [c.c. 74, 87] oltre il sesto grado [c.c. 572], salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

⁹ **Articolo 80 comma 6 DPR 285/90.**

6. Secondo l'art. 81 del DPR 285/90 l'urna cineraria può essere consegnata agli effetti dell'art. 343 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.
7. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Articolo 14 – SERVIZI A CARICO DEL COMUNE

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento
2. Tra i servizi gratuiti a carico del Comune sono compresi:
 - a) Visita necroscopica;
 - b) Il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) L'uso delle celle frigorifero;
 - d) l'inumazione in terra nei campi comuni;
 - e) l'esumazione ordinaria delle salme dai campi comuni;
 - f) la collocazione delle ossa nell'ossario comune;
 - g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune.

Articolo 15 – SERVIZI A PAGAMENTO

1. Sono a carico dei privati, sulla base di una tariffa determinata dalla Giunta Comunale, i seguenti servizi:
 - a) l'inumazione in tomba di famiglia;
 - b) l'esumazione straordinaria;
 - c) l'estumulazione straordinaria;
 - d) cremazione;
 - e) la raccolta delle ossa nelle tombe private in occasione delle esumazioni ordinarie;
 - f) la collocazione delle cassette ossario nelle cellette dell'ossario a pagamento;
 - g) la collocazione delle urne cinerarie nelle cellette del cinerario a pagamento;
 - h) la collocazione di cassette ossario o di urne cinerarie nelle tombe private ad inumazione, a norma delle vigenti disposizioni;
 - i) il trasporto della salma al crematorio e la fornitura dell'eventuale cassa di zinco necessaria per il trasporto;
 - j) L'illuminazione votiva
2. La tariffa viene annualmente aggiornata in base all'indice ISTAT sul costo della vita.

Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

TITOLO III° - IL CIMITERO COMUNALE

Capo I° - Le strutture cimiteriali.

Articolo 16 - IL CIMITERO COMUNALE

1. Il cimitero comunale di Pietraperzia è situato in Contrada Giancurto. La sua organizzazione interna è evidenziata in apposita planimetria che fa parte integrante del presente regolamento.
2. Eventuali progetti di ampliamento del cimitero dovranno essere predisposti ed approvati nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Articolo 17 - STRUTTURE CIMITERIALI

1. Il cimitero comunale comprende le seguenti strutture:
 - a) una tomba comunale
 - b) una camera mortuaria, che funziona anche come deposito di osservazione;
 - c) una sala per autopsie;
 - d) un ossario ed un cinerario comuni;
 - e) aree destinate ai campi di inumazione comune;
 - f) aree destinate alla costruzione di tombe private, ad inumazione in terra;
 - g) un ossario individuale a pagamento;
 - h) un cinerario individuale a pagamento;
 - i) due locali deposito a disposizione del custode;
 - j) un ufficio;
 - k) servizi igienici.

Articolo 18 - DIRITTO ALLA SEPOLTURA ALLA TOMBA COMUNALE

1. Nel cimitero comunale hanno diritto alla sepoltura^[10]:
 - a) le salme delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza e che non venga richiesta altra destinazione;
 - b) le salme delle persone residenti nel comune ma decedute fuori dal territorio comunale;
 - c) le salme delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in tomba privata;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990 ;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
2. Su esplicita domanda dei familiari o dei parenti, il Sindaco o l'Assessore al ramo, sentito il parere della Commissione cimiteriale può autorizzare la sepoltura nel cimitero comunale di persone che siano morte fuori dal comune e residenti fuori da esso purché residenti al momento della nascita, oltre a religiosi e persone con particolari legami alla comunità.

¹⁰

Articolo 50

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione: a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza; c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso; d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7; e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 19 - ASSEGNAZIONE DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

1. In deroga a quanto stabilito nel precedente articolo, possono essere accolte nel cimitero comunale, con apposito provvedimento del Sindaco o Assessore delegato emesso a seguito di domanda degli interessati, salme di persone che, pur non rientrando nei casi precedenti, abbiano acquisito in vita particolari benemerenze nei confronti della collettività, o per dare risposta a richieste dei parenti di vittime di eventi straordinari.

Articolo 20 – CAMERA MORTUARIA E SALA PER AUTOPSIE

1. Il cimitero di Pietraperzia è dotato di una sala per autopsie e di una camera mortuaria, quest'ultima funziona anche come deposito di osservazione, per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. Nella camera mortuaria è presente una cella frigorifero per il deposito, per un periodo indefinito, dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziarie.

Articolo 21 – OSSARIO E CINERARIO COMUNI

1. Nell'ossario comune sono collocate le ossa provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.
2. Nel cinerario comune sono collocate e conservate in perpetuo le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.

Articolo 22 - ASSEGNAZIONE A ENTI E COMUNITÀ RELIGIOSE

1. È consentita la concessione di suolo per la costruzione di tombe, tombini, ossari e cinerari a favore di Enti e Comunità religiose che abbiano sede nel Comune, per la collocazione dei resti, già mineralizzati, di appartenenti alla stessa Comunità, ai sensi dell'art. 93 D.P.R. n. 285/1990. Tali manufatti, saranno realizzati dietro presentazione di apposito progetto da approvarsi dall'Autorità comunale.
2. I manufatti di cui sopra potranno essere adornati come un unico sepolcro.

Articolo 23 – LAPIDI E MONUMENTI STORICO – ARTISTICI

1. Il Comune di Pietraperzia nell'ambito della conservazione dei beni architettonici insistenti nel territorio, sentita il parere della Commissione cimiteriale, istituisce un apposito registro dove sono elencati le tombe che per le loro caratteristiche costruttive sono annoverati come monumenti storico – artistici.
2. Tali monumenti vengono dichiarati "**Patrimonio monumentale comunale**".
3. Qualunque manutenzione straordinaria eseguita su dette tombe dovrà essere preventivamente comunicata ed autorizzata dall'ufficio comunale competente.
4. L'elenco dei monumenti potrà essere modificato, sentito il parere della Commissione cimiteriale, allo scopo di tutelare altre memorie significative.

Capo II° - La custodia del cimitero.

Articolo 24 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sul cimitero spettano al Sindaco, il quale esercita le sue funzioni tramite l'autorità sanitaria ed il personale comunale addetto ai servizi cimiteriali.

Articolo 25 – SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE

1. Il **servizio di custodia** del cimitero è affidato ad un dipendente comunale; nel rispetto delle disposizioni impartitegli dall'autorità sanitaria, per quanto riguarda l'igiene e la sanità, e dall'Ufficio Tecnico Comunale per quanto riguarda gli aspetti tecnico – funzionali, in condizioni di lavoro nel rispetto del Dec.Lgs. n. 81/2008 "Testo unico sulla sicurezza" e successive modifiche ed integrazioni, egli deve provvedere a:
 - a) coordinare gli interventi di pulizia, sgombero neve, manutenzione e conservazione del cimitero, in particolare delle opere e delle strutture pubbliche;
 - b) aprire e chiudere il cimitero in base agli orari eventualmente stabiliti dal Sindaco o dall'Assessore delegato;
 - c) tenere la regolare registrazione dei morti secondo quanto stabilito dall'art. 52 del D.P.R. n. 285/1990 [11], nonché l'elenco dei defunti i cui resti mortali siano stati collocati nell'ossario e nel cinerario comuni;
 - d) coordinare gli addetti, alle operazioni di inumazione, esumazione, estumulazione delle salme e a tutte le altre operazioni previste dal presente Regolamento;
 - e) segnalare all'Ufficio Tecnico o all'autorità sanitaria tutte le necessità e le evenienze che si fossero presentate;
 - f) sorvegliare sulla corretta esecuzione dei progetti autorizzati.

2. Il **servizio di manutenzione** è affidato ad un dipendente comunale ovvero ceduto in appalto, nel rispetto delle disposizioni vigenti impartitegli dall'Autorità Sanitaria per quanto riguarda l'igiene e la sanità, e dall'Ufficio Tecnico Comunale per quanto riguarda gli aspetti tecnico-funzionali, in condizioni di lavoro nel rispetto del Dec.Lgs. n. 81/2008 "Testo unico sulla sicurezza" e successive modifiche ed integrazioni, deve provvedere a:
 - a) curare la pulizia, la manutenzione e la conservazione del cimitero, in particolare delle opere e delle strutture;
 - b) aprire e chiudere il cimitero in base agli orari eventualmente stabiliti dal Sindaco o dall'Assessore delegato
 - c) eseguire in collaborazione con gli altri addetti ove previsto, le operazioni di inumazione, esumazione estumulazione delle salme e a tutte le altre operazioni previste nel presente regolamento;

11

Articolo 52 DPR 285/90

2. Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.
3. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno, e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

- d) segnalare al custode tutte le necessità e le evenienze che si fossero presentate;
- e) quant'altro contenuto nel mansionario (per dipendenti Comunali) e nel capitolato d'appalto (nel caso di appalto esterno).

Articolo 26 – REGISTRI CIMITERIALI

1. Presso il cimitero è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285/90, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti.
2. Il custode del cimitero iscrive pertanto su apposito registro vidimato dal Sindaco o dall'Assessore delegato:
 - a) Le Inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'autorizzazione alla sepoltura, la data l'ora ed il luogo dell'inumazione;
 - b) le generalità come sopra, delle persone le cui salme vengono cremate, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri del cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori del cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - c) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri, ossa o di cenere;
 - d) annotazioni in ordine a casi infetti o di portatori di radioattività.
3. Il registro è a disposizione di chiunque.
4. Il registro una volta esaurito viene conservato presso l'archivio Comunale.
5. Sono inoltre esposti, in apposite bacheche situate presso l'ufficio comunale, cimiteriale e alla porta di ingresso del cimitero:
 - L'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - Copia del presente regolamento;
 - L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - Ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della L. 241/90.

Articolo 27 – POSA DI LAPIDI E COSTRUZIONE DI TOMBE PRIVATE

1. Nessuna lapide od opera funeraria può essere collocata nel cimitero senza la preventiva autorizzazione del sindaco o dall'Assessore al ramo, che deve essere esibita al custode del cimitero.
2. Le imprese che eseguono i lavori non possono dare inizio agli stessi senza il consenso del custode, al quale spetta la sorveglianza sulla corretta esecuzione del progetto autorizzato.
3. I concessionari e le imprese sono obbligati in solido a rimuovere le opere eseguite od in corso di esecuzione in modo conforme rispetto a quanto autorizzato.
4. In caso di mancato rispetto delle disposizioni dei commi precedenti, si applicano le sanzioni previste dal titolo VII.

TITOLO IV° - CAMPI COMUNI AD INUMAZIONE

Articolo 28 – MODALITA' DI UTILIZZO DEI CAMPI COMUNI

1. Le inumazioni saranno effettuate secondo l'ordine che verrà indicato nelle relative planimetrie.
2. Completato il ciclo delle inumazioni, ad avvenuta mineralizzazione, con lo stesso ordine si procederà alle esumazioni e le fosse liberate saranno utilizzate per un altro turno di inumazioni.

Articolo 29 – CARATTERISTICHE E MISURE DELLE FOSSE PER INUMAZIONE

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due dal piano di superficie del cimitero; nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni, nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50, ferme restando le altre dimensioni.
3. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, a norma dell'articolo 72, secondo comma del D.P.R. 285/90 [12].

Articolo 30 – CIPPI E LAPIDI

1. Ogni fossa nei campi ad inumazione deve essere contraddistinta con un numero progressivo apposto a cura del comune. Successivamente, da un cippo di pietra o lapide, portanti entrambi una targhetta con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, a norma dell'art. 70 del D.P.R. 285/90 [13].
2. I parenti del defunto, previa autorizzazione del Comune e pagamento della relativa tassa, potranno chiedere ed ottenere la concessione di installare sulla fossa, a loro spese, una lapide o copritomba con le seguenti caratteristiche:
 - altezza massima della lapide dal livello del terreno : 80 cm.
 - larghezza massima della lapide : 60 cm.
 - dimensioni massime del recinto a terra : 160 cm di lunghezza, 80 cm. di larghezza, 10 cm. di altezza e 10 cm. di spessore.

I costi per l'installazione delle lapidi o dei copritomba, per la loro manutenzione e conservazione dello stato di decoro, competono interamente ai richiedenti o ai loro aventi causa.

3. E' vietata la posa di pietre tombali a terra.

¹² **Articolo 72**

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

¹³ **Articolo 70**

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo, a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 31 – OBBLIGO DELLA CURA DELLE TOMBE

1. I familiari dei defunti hanno il dovere di curare la manutenzione delle tombe sia nei campi ad inumazione comune che nelle tombe private, sulle quali è consentito deporre fiori e piante, purché con le radici e con i rami non invadano le tombe vicine.
2. Per non ostacolare i processi di mineralizzazione, è vietato stendere teli impermeabili sopra le aree tombali ad inumazione ed utilizzare prodotti diserbanti per impedire la crescita delle erbe.

Articolo 32 – RECUPERO MATERIALI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Alla scadenza del periodo di mineralizzazione, comunque non inferiore a 10 anni, o quando si dia inizio al turno di rotazione, le lapidi o copritomba collocate sulle tombe dei campi comuni ad inumazione passano in proprietà all'amministrazione comunale, a meno che i familiari non provvedano all'asporto delle stesse.

TITOLO V° - CONCESSIONE AREE O DI TOMBE

CAPO I - Durata e contenuti delle concessioni.

Articolo 33 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'amministrazione comunale potrà concedere nel cimitero, loculi comunali, tombe già realizzate o aree per realizzare tombe di famiglia, ossari e cinerari, per sepolture a tempo determinato o perpetue, riscuotendo i diritti di cui alla annessa tariffa.
2. Con la suddetta concessione il Comune concede ai privati il diritto d'uso di aree o di manufatti costruiti dal Comune. Il diritto d'uso di una sepoltura risulta da una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto sulla nuda proprietà del Comune.
3. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Articolo 34 - CONCESSIONARIO

1. Si intende per concessionario della area o tomba la persona fisica che ha ottenuto la concessione.
2. Il diritto d'uso della sepoltura è riservato alla persona del concessionario e, in caso di decesso, ai suoi eredi.
3. E' riconosciuta la natura ereditaria dei sepolcri dati in concessione, ai sensi della vigente normativa, emanata nel tempo, anteriormente al 10 febbraio 1976.

Articolo 35 - MODALITA' DI CONCESSIONE

1. Per ottenere la concessione di suolo, loculi, ossari e cinerari l'interessato dovrà produrre regolare istanza in bollo al Sindaco con l'indicazione, in caso di loculi o ossari degli estremi della sepoltura desiderata (numero, campo, fila), delle generalità, data e luogo di morte della salma da tumularsi.
2. La concessione è subordinata al pagamento, presso la Tesoreria Comunale, del prezzo previsto in tariffa con i rispettivi diritti accessori, e si farà constare da apposito contratto, le cui spese di bollo, tassa per eventuale registrazione e diritti d'ufficio sono a carico del concessionario.
3. Le concessioni sono assegnati in progressione seguendo l'ordine cronologico delle richieste presentate al protocollo generale del Comune.
4. La concessione rilasciata dal Comune sarà fatta con regolare contratto amministrativo nel quale devono essere precisati: le generalità del concessionario, l'ammontare dei diritti di concessione, nel caso di aree la superficie, la presa in visione e accettazione del presente regolamento.
5. La concessione è stipulata secondo lo schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

6. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

L'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzabili o realizzati;
- la durata;
- la persona, le persone; per gli Enti e le collettività il rappresentante legale pro-tempore;
- la salma destinata ad esservi accolta o i criteri per la loro individuazione;
- gli obblighi e gli oneri cui è soggetta ivi comprese le condizioni di decadenza o revoca.

Articolo 36 – DURATA DELLE CONCESSIONI E REVOCA

*- AGGIORNATO ED IN DELIBERA.
DI GIUNTA N° 21-DEC-01-04-2018*

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 [14].
2. La durata è fissata:
 - in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - in 25 anni per i loculi e i tombini o comunque per le sepolture private individuali;

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo (per una sola volta) per un periodo di tempo pari ad anni 15 dietro il pagamento della tariffa base di concessione in vigore al momento del rinnovo.

Nell'atto di concessione verrà indicata la sua decorrenza, che coincide:

- con la data di rilascio della stessa per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- per gli ossarietti, le nicchie cinerarie, i loculi e i tombini individuali la decorrenza coincide con la data dell'occupazione.

Le opere di costruzione devono essere iniziate, previa comunicazione di inizio lavori entro sei mesi dal rilascio della concessione;

L'ultimazione dei lavori realizzati in perfetta regola d'arte secondo quanto autorizzato dovranno avvenire entro due anni dall'inizio dei lavori.

Quest'ultimo termine potrà essere prorogato dal Sindaco, per comprovati motivi e in via del tutto eccezionale per non oltre anni uno.

Non compiendo i lavori nel termine prefisso nei commi precedenti la concessione sarà revocata e i manufatti eventualmente eseguiti saranno acquisiti in proprietà dal Comune senza pagamento di spese.

e sono regolamentate come segue:

¹⁴

Articolo 92

1. Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Il diritto al sepolcro non può in alcun modo essere ceduto o trasmesso a terzi da parte del concessionario e non può essere fatta concessione a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

La sepoltura individuale è vincolata alla salma o resti mortali o ceneri indicata nella concessione.

La destinazione di un loculo o ossario concesso a disposizione può essere modificata provvisoriamente solo in caso di necessità a favore di altra salma, resto mortale o cenere, soltanto con il consenso del concessionario, se in vita, o dell'avente diritto o dei familiari degli stessi, accertando che la salma sia in possesso dei requisiti previsti di cui all'art. 18 del presente regolamento.

Le concessioni riferite a contratti di "concessioni" rilasciate anteriormente al presente regolamento conservano la loro originaria scadenza, fermo restando la rinnovabilità delle stesse su richiesta. Tale rinnovabilità è fissata per gli anni sopra stabiliti, qualunque fosse la durata della concessione originaria.

L'Amministrazione si riserva di disporre "LA NON RINNOVABILITÀ" della concessioni di cui al presente articolo qualora non vi sia la sufficiente disponibilità di loculi o suolo per le tumulazioni ordinarie.

Articolo 37 – RINUNCIA

1. I concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
2. Tali richieste sono recepite e registrate dal responsabile del servizio concessioni.

Articolo 38 – RINUNCIA A CONCESSIONE DI LOCULI INDIVIDUALI

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di 25 anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti il rimborso di una somma stabilita in tariffa. Tale importo, in ogni caso non potrà essere superiore a quello stabilito per i loculi comunali individuali. Le modalità di riaffidamento della concessione e il rimborso delle somme dovute sono quelle stabilite nell'art. 40 comma 5 del presente regolamento.
2. Nulla è dovuto dal Comune fino a quando non si individua il concessionario accettante la rinuncia.

Articolo 39 – RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessari alla tumulazione;
- b) l'area sia libera da salme, ceneri o resti e possa immediatamente essere riutilizzata senza opere di ripristino.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma stabilita in tariffa.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 40 – RINUNCIA A CONCESSIONE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree cimiteriali, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a. il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b. il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. La domanda per le operazioni di cui al precedente comma deve essere inoltrata dal titolare del contratto o, in sua assenza, da un parente o affine che sottoscriva apposita dichiarazione sostitutiva nella quale dichiara di aver titolo a disporre dei resti mortali e del manufatto ai sensi del presente Regolamento;
3. In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e quanto previsto nel comma successivo.
4. Ai concessionari rinunciatari è riconosciuto un equo indennizzo per le opere costruite; l'importo dell'indennizzo è stabilito, in contraddittorio con il concessionario, mediante stesura di computo metrico estimativo da parte di un Tecnico abilitato all'esercizio della professione incaricato dal concessionario e il Comune il cui Ufficio Tecnico apporrà visto di congruità dei prezzi.
5. I manufatti di cui sopra vengono ceduti al Comune il quale provvede ad affidarlo a nuovo concessionario risultante primo nella graduatoria delle concessioni. In caso di rinuncia di quest'ultimo si procede allo scorrimento della graduatoria fino a quando non si individua un nuovo concessionario accettante, questi oltre al pagamento di tutti gli oneri spettanti per le concessioni di suolo e costruzione manufatti, ha l'obbligo di indennizzare equamente il concessionario precedente per le opere costruite secondo le modalità stabilite nel comma precedente del presente articolo.
6. Nulla è dovuto dal Comune fino a quando non si individua il concessionario accettante la rinuncia.
7. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 41 – CONCESSIONI PROVVISORIE

1. Nei casi di attesa per la costruzione di tombe di famiglia sono consentite collocazioni provvisorie di salme in loculi comunali per 18 mesi, prorogabili di ulteriori mesi 18, verso pagamento del corrispettivo, pari ad 1/3 del costo per la concessione di un loculo senza lapide.
2. Nei casi di attesa per cremazione di salme o di resti mortali, di deceduti già presenti nel cimitero la salma dovrà essere temporaneamente collocata in loculo concesso per 90 giorni non prorogabili, dietro pagamento del corrispettivo pari a 1/20 del costo per la concessione di un loculo senza lapide.
3. Non è consentita la tumulazione provvisoria di salme in loculi già concessi a disposizione di altre persone, salvo che per casi eccezionali.

Articolo 42 – TARIFFE DELLE CONCESSIONI E DEI SERVIZI CIMITERIALI

Le tariffe aggiornate sono rese a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

1. Le tariffe delle concessioni e dei connessi servizi cimiteriali sono adottate con deliberazione dell'Autorità Comunale e periodicamente aggiornate con pari provvedimento, in relazione all'aumento inflattivo dei costi di costruzione e di gestione.

2. Il prezzo delle concessioni di loculi, aree cimiteriali o tombe di famiglia rilasciate per la tumulazione di salme di cittadini non residenti è soggetto ad una maggiorazione di tariffa stabilita dall'Autorità Comunale.
3. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge. Tra i servizi gratuiti sono previsti in particolare:
 - la visita necroscopica;
 - il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale;
 - il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate;
 - l'uso delle celle frigorifere presso il deposito di osservazione o l'obitorio e presso la Camera Mortuaria del Cimitero;
 - l'inumazione in terra nei campi comuni;
 - l'esumazione ordinaria delle salme dai campi comuni;
 - la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - estumulazioni ordinarie

La gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani (quanto sarà istituito), nonché del servizio di inumazione in campo comune è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte di familiari, così come disposto dalla Legge n. 26 del 28 febbraio 2001 all'art. 7-bis. [15]

I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi.

L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16 comma 1 lett. a) del Regolamento approvato con D.P.R. n. 285/1990.

Nei casi di indigenza accertata del defunto, in applicazione della Legge n. 130 del 30 marzo 2001 all'art. 5 comma 1), gli oneri e le spese derivati dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi, possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, così come disposto all'art. 5 comma 1 della Legge n. 130 del 30 marzo 2001. [16]

15

Articolo 7-bis Legge n. 26 del 28 febbraio 2001

Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, e' limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

16

Articolo 5 Legge n. 130 del 30/03/2001 - Tariffe per la cremazione

1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.

Articolo 43 – DIRITTO ALLA SEPOLTURA NELLE TOMBE PRIVATE

1. Il diritto di uso delle tombe private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari.
2. Nelle tombe di famiglia a più posti hanno diritto di sepoltura:
 - a) il titolare della concessione, e i suoi ascendenti e discendenti in linea retta ed i relativi coniugi;
 - b) il coniuge;
 - c) i fratelli e le sorelle del titolare che siano nelle condizioni di celibe o nubile.
3. Il diritto di sepoltura si esercita secondo l'ordine temporale di morte degli aventi diritto, fino all'esaurimento dei posti
4. In ogni caso, una volta che siano completati i posti nelle tombe di famiglia, non potrà più essere sepolta alcuna salma prima che sia trascorso il periodo di mineralizzazione.

Articolo 44 – OSPITI NELLE TOMBE DI FAMIGLIA

1. In via eccezionale, sentito il parere, anche in via informale della Commissione cimiteriale, il Sindaco può autorizzare la sepoltura nelle tombe di famiglia di persone non aventi diritto in base all'atto di concessione, nei casi seguenti:
 - a) persone che siano stati conviventi con gli aventi diritto;
 - b) persone che nei confronti degli aventi diritto abbiano acquisito particolari benemerienze, dimostrate dai concessionari;
2. Il concessionario e in caso di sua incapacità di intendere e di volere, il primo successibile *ex lege*, esprime il consenso scritto all'accoglimento di ospiti nella tomba di famiglia.
3. Tale sepoltura è soggetta al pagamento di un importo determinato sulla base della tariffa.

Articolo 45 – OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

1. Il concessionario e gli aventi diritto hanno l'obbligo di rispettare rigorosamente le modalità di utilizzo della concessione, secondo le norme del presente regolamento e le modalità indicate nel provvedimento di concessione.
2. Le tombe non possono in alcun caso formare oggetto di lucro, di speculazione o di cessione tra i privati, né possono essere utilizzate per la sepoltura di persone che non ne abbiano diritto.
3. I concessionari hanno l'obbligo di mantenere le tombe in condizioni di decoro e di curare contestualmente la manutenzione delle lapidi e degli ornamenti che vi sono collocati.

Articolo 46 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. Le concessioni saranno assegnate con le modalità previste nel precedente art. 35 del presente regolamento.
-

2. Inoltre in caso di decesso del richiedente saranno assegnate a condizione che il defunto, i suoi ascendenti e discendenti in linea retta nonché il coniuge non siano concessionari di tomba di famiglia e non abbiano diritto alla sepoltura in altra tomba di famiglia.

Articolo 47 - OBBLIGHI DEGLI EREDI

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al responsabile del servizio entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi destinatario delle comunicazioni del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal responsabile del servizio esclusivamente nei confronti delle persone che ne hanno titolo che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione del destinatario delle comunicazioni, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo i criteri di opportunità in relazione alle esigenze di celerità delle comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'1a intestazione sono dovuti i soli diritti di segreteria.
3. Trascorso il termine di tre anni, senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza. In tal caso, nell'ipotesi che la concessione originaria fosse fatta a più concessionari, e che solo uno o alcuni degli aventi causa di questi siano decaduti, vi è accrescimento del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.;
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a persone, enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura, per il residuo periodo di durata della concessione. Il Comune deve essere reso edotto dal concessionario dell'esistenza di tali disposizioni.
5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 48 - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

1. Per l'esecuzione di opere che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Nessuno può essere ammesso ad eseguire opere se prima non ha ottenuto l'autorizzazione dai competenti uffici comunali ed il relativo progetto esecutivo non è stato approvato.
3. Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.

Articolo 49 - ESECUZIONE DEI LAVORI PRIVATI PER TOMBE DI FAMIGLIA

1. Il responsabile dei servizi cimiteriali vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.
3. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato.
4. È vietato occupare spazi attigui senza autorizzazione.
5. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato da personale addetto al servizio, evitando di spargere materiali e danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno o le opere eventualmente danneggiate, salvo risarcimento ai sensi dell'art. 2043 del Codice civile vigente.
6. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.
7. Sette giorni prima della Ricorrenza dei Defunti, e fino a cinque giorni dopo, è vietata ogni attività privata di costruzione e posa di lapidi.

Articolo 50 - RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. Sei mesi prima della scadenza delle singole concessioni, i concessionari ed i loro successori aventi diritto potranno presentare domanda di rinnovo delle concessioni.
2. Il rinnovo sarà accordato, sentito il parere della commissione cimiteriale, in relazione alla disponibilità di posti nel cimitero e previo pagamento della relativa tariffa.

Articolo 51 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni scadono decorso il termine della loro durata. In assenza di domande di rinnovo presentate ai sensi del precedente articolo, la tomba e quanto sulla stessa è stato posto o costruito cadrà in proprietà del Comune.
2. Entro il mese di gennaio di ogni anno, sarà pubblicato all'albo del cimitero l'elenco delle concessioni che vanno a scadenza nell'anno solare. L'avviso di scadenza verrà comunicato agli interessati.

Articolo 52 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche con pubbliche affissioni.
2. E' facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Articolo 53 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione decade, con provvedimento del Sindaco sentita la Commissione Cimiteriale, nei casi seguenti:
 - a) quando i concessionari non rispettino gli obblighi previsti dal presente regolamento;
 - b) quando la tomba venga lasciata in stato di inequivocabile abbandono;

- c) quando i concessionari consentano la sepoltura di persone che non hanno diritto di sepoltura;
- d) quando i concessionari compiano atti che dimostrino l'intenzione di fare della tomba privata oggetto di lucro e di speculazione;
- e) in caso di mancata designazione di cui al precedente articolo 33, comma 3;
- f) in caso di estinzione della famiglia mancando ascendenti e discendenti in linea retta.

Articolo 54 – PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA E DI REVOCA

1. Nei casi previsti negli articoli precedenti, il Sindaco notifica agli interessati, mediante pubblicazione all'albo nei casi di irregolarità, la proposta di decadenza o di revoca con indicazione delle relative motivazioni.
2. Ai concessionari sarà assegnato un congruo termine per proporre controdeduzioni.
3. Il Sindaco adotterà la decisione definitiva sentito il parere della Commissione cimiteriale.

Articolo 55 – EFFETTI DELLA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Sindaco dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando il materiale o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 56 – ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Articolo 57 – CAMBIO DI TOMBE PRIVATE

1. Su richiesta del concessionario o degli aventi diritto, il Comune può consentire il cambio di una tomba privata con un'altra tomba privata, alle seguenti condizioni:
 - la tomba privata in concessione deve essere oggetto di rinuncia da parte di tutti gli aventi diritto;
 - il cambio deve essere motivato da particolari esigenze e non deve contrastare con gli interessi più generali di gestione del Cimitero.
2. Sulla richiesta di cambio il Sindaco deve previamente acquisire il parere favorevole della commissione Cimiteriale.

TITOLO VI° - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 58 – SANZIONI

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, nonché i comportamenti illeciti che causano danni a terzi, quando non costituiscano reato previsto dal Codice Penale, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria.
2. La misura della sanzione è fissata dal dirigente responsabile dell'Ufficio tecnico da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500 a seconda della gravità dei casi.
3. Chiunque dà inizio a lavori edili nell'ambito del cimitero senza aver ottenuto l'autorizzazione del Sindaco sarà punito con una sanzione amministrativa, oltre alla messa in ripristino.
4. I lavori in difformità dall'autorizzazione saranno sanzionati con sanzione amministrativa, oltre all'adeguamento al provvedimento autorizzato.

Articolo 59 – ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Qualora gli interessati non provvedano ad eseguire, entro i termini loro assegnati, i lavori di rimozione di opere edilizie difformi rispetto a quanto autorizzato, l'Amministrazione comunale procederà all'esecuzione d'ufficio a loro spese.
2. Per il recupero delle spese sostenute, in caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, si procederà in forma coattiva, con l'applicazione degli interessi di tesoreria.
3. Le procedure previste dai commi precedenti possono essere avviate dal Sindaco anche nei casi in cui le tombe private, a causa dell'incuria dei concessionari, costituiscano motivo di pericolo per l'incolumità pubblica o grave pregiudizio al decoro del cimitero.

Articolo 60 – NORME TRANSITORIE

1. L'articolo 29 del Regolamento per il servizio del cimitero approvato con delibera del Podestà n. 19 del 22/01/1931, vigente fino all'entrata in vigore del presente Regolamento, prevedeva che *"Il concessionario di una cappella, monumento o tomba di nuova costruzione, o rimasta vuota per qualsiasi motivo ed i suoi eredi ed aventi diritto, potranno con il consenso del Comune cederli ad altri. In tal caso, per ogni famiglia nuova che acquisterà il diritto in sostituzione dei precedenti concessionari, sarà dovuta al comune, a titolo di nuova concessione il pagamento di una somma corrispondente ai quattro quinti della somma dovuta in base alla tariffa vigente al momento della sub concessione, restando incamerate le somme versate per la precedente concessione."* Pertanto, entro cinque anni dell'entrata in vigore del presente Regolamento, ove un cittadino dimostri di avere ricevuto, da un concessionario o suoi eredi ed aventi diritto, un manufatto cimiteriale, può chiedere al Comune la concessione del suolo su cui insiste il manufatto, purché sia dimostrato che nel manufatto ricevuto sia avvenuta la tumulazione di un familiare in data antecedente all'approvazione del presente Regolamento. La concessione avrà la durata pari alla differenza tra il periodo concesso e quello già trascorso dalla data di concessione, mentre chi subentra pagherà al

Comune una somma corrispondente al doppio della somma dovuta in base alla tariffa vigente al momento della concessione.

Articolo 61 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non fosse contemplato nel presente Regolamento si fa espressamente richiamo alle disposizioni di legge e norme in vigore in materia di polizia mortuaria e particolarmente al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.



Comune di Pietraperzia
Prov.Enna

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 31 del 25.06.2013

OGGETTO: integrazione art. 60 del "Regolamento dei Servizi Cimiteriali".

L'anno duemilatredecim, il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 19.00 e ss., nella sala delle adunanze comunali, in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

	Pres.	Ass.
GIUSA Rosa Maria (Presidente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GUARNERI Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PITITTO Giovanni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CALI' Francesca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SPAMPINATO Filippo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BONINCONTRO Emanuele G.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DI CALOGERO Salvatore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MESSINA Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BELLOMO Veronica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CALI' Salvatore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DI CALOGERO Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOMASELLA Salvatore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DI GREGORIO Antonino	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DI GLORIA Enza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BONANNO Filippo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE (U.T.C.)

VERIFICATA la completezza dell'istruttoria; Ai sensi dell'art. 12 dalla L.R. 30/2000 esprime in ordine alla regolarità TECNICA:

Parere Jarbuoli

DATA 3/6/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

AI SENSI dell'art. 12 della L.R. 30/2000 esprime in ordine alla regolarità CONTABILE

PARERE

DATA

Somma assegnata _____

Cap. _____ Comp. _____

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Presenti nr. 11 Assenti nr. 04

Constatato legale il numero degli intervenuti, assume

la presidenza Styda Giusa Rosa Maria
Partecipa il Segretario Generale Dr. Eugenio Alessi
Sono presenti in aula, senza diritto di voto:
SINDACO e Ass. DI MARCA

La seduta è pubblica.

IL SINDACO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: integrazione art. 60 del "Regolamento dei Servizi Cimiteriali"..

IL SINDACO

Premesso che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 32 del 22/06/2011 ha approvato il "Regolamento dei Servizi Cimiteriali" adeguato alle norme del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990.

Ritenuto che necessita integrare l'art. 60 del Regolamento dei Servizi Cimiteriali, per un principio di uguaglianza di rapporti giuridici con i propri cittadini e per regolarizzare rapporti tra privati avvenuti in periodo passato e comunque quando vigeva il vecchio "Regolamento per il servizio del cimitero", approvato con deliberazione del Podestà n. 19 del 22.01.1931.

Visto il D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), che ha adeguato e disciplinato i servizi cimiteriali.

Vista la Circolare esplicativa del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993.

Visto lo Statuto e il Regolamento Comunale.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Di integrare l'art. 60 del **Regolamento dei Servizi Cimiteriali** come il testo integrale che segue:


ARTICOLO 60 – NORME TRANSITORIE

1. L'articolo 29 del Regolamento per il servizio del cimitero approvato con delibera del Podestà n. 19 del 22/01/1931, vigente fino all'entrata in vigore del presente Regolamento, prevedeva che
"Il concessionario di una cappella, monumento o tomba di nuova costruzione, o rimasta vuota per qualsiasi motivo ed i suoi eredi ed aventi diritto, potranno con il consenso del Comune cederli ad altri. In tal caso, per ogni famiglia nuova che acquisterà il diritto in sostituzione dei precedenti concessionari, sarà dovuta al comune, a titolo di nuova concessione il pagamento di una somma corrispondente ai quattro quinti della somma dovuta in base alla tariffa vigente al momento della sub concessione, restando incamerate le somme versate per la precedente concessione."
2. Pertanto, entro cinque anni dell'entrata in vigore del presente Regolamento, ove un cittadino dimostri di avere ricevuto, da un concessionario o suoi eredi ed aventi diritto, un manufatto cimiteriale, può chiedere al Comune la concessione del suolo su cui insiste il manufatto, purché sia dimostrato che nel manufatto ricevuto sia avvenuta la tumulazione di un familiare in data antecedente all'approvazione del Regolamento dei Servizi Cimiteriali (22/06/2011). La concessione avrà la durata pari alla differenza tra il periodo concesso e quello già trascorso dalla data di prima concessione, mentre chi subentra pagherà al Comune una somma corrispondente al doppio della somma dovuta in base alla tariffa vigente al momento della concessione.
3. Sempre nel medesimo tempo di cinque anni dell'approvazione del vigente Regolamento dei Servizi Cimiteriali (22/06/2011), ove un cittadino abbia **effettivamente** ricevuto da un concessionario o suoi eredi ed aventi diritto, un manufatto cimiteriale, ma non è avvenuta la tumulazione di un familiare in data antecedente all'approvazione del Regolamento dei Servizi Cimiteriali, può chiedere al Comune la concessione del suolo su cui insiste il manufatto, allegando alla richiesta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di entrambi le parti, attestante la data di effettiva cessione del manufatto che in nessun caso può essere successiva alla data di approvazione del presente Regolamento. In quest'ultimo caso la concessione avrà la durata pari alla differenza tra il periodo concesso e quello già trascorso dalla data di prima concessione, mentre chi subentra pagherà al Comune una somma corrispondente al doppio della somma dovuta in base alla tariffa vigente al momento della concessione maggiorata di un terzo a titolo di sanzione.

4. Le stesse regole si applicano in caso di cessione di singoli loculi di manufatto cimiteriale; di conseguenza la concessione di suolo, in questo caso, sarà proporzionale al numero di loculi del manufatto così pure il pagamento e la sanzione.
- 2) Di sottoporre il presente articolo 60 a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e dovrà essere accessibile a chiunque intenda consultarlo.

Pietraperzia, 03/06/2013

Il Sindaco
(dott. V. Emma)



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 25.06.2013

OGGETTO: "Integrazione art. 60 del Regolamento dei Servizi Cimiteriali"

Il Presidente legge la proposta suddetta di cui all'oggetto, dopodichè cede la parola al consigliere Cali F., affinché sinteticamente ne illustri i contenuti.

Quindi, presa la parola, il consigliere **Cali F.** espone come l'integrazione del suddetto art. 60 si sia reso necessario, vigente il nuovo Regolamento dei Servizi Cimiteriali (approvato con Deliberazione di C.C. n. 32 del 22.06.2011), per stabilire delle norme transitorie che potessero regolarizzare delle situazioni che, nel frattempo, sono emerse e che richiedevano la regolarizzazione di alcune emergenze determinatesi.

Nel frattempo, il Presidente, accortosi della presenza di due persone del pubblico intente a riprendere la seduta, invita gli stessi a sospendere le riprese, ricordando come solo uno possa dirsi autorizzato a continuare in tal senso.

A questo punto, interviene il consigliere **Cali S.**, il quale chiede di potere fare una osservazione proprio su tale ultimo richiamo del Presidente, in ordine all'autorizzazione alla ripresa dei lavori da parte del movimento 5 stelle.

Il Presidente, sul punto, ricorda che non è possibile fare interventi che esulino dalla tematica in trattazione o, comunque, posta all'O.d.G.

Alle ore 21.30, esce il consigliere Tomasella presenti n. 11 / assenti n. 4 (**Pititto, Di Gregorio, Tomasella e Bonanno**).

Quindi, non essendovi altre richieste di intervento, il Presidente chiede ai capi-gruppo di esprimere le loro dichiarazioni di voto.

- **Guarneri**, a nome del gruppo di maggioranza, preannuncia voto favorevole alla proposta di Integrazione dell'art. 60 del Regolamento dei Servizi cimiteriali;
- **Di Calogero F.** il quale, a nome del gruppo di minoranza, ribadisce quanto eccepito in ordine alla supposta illegittimità della proposta per violazione del diritto dei consiglieri, che non sono stati messi in condizione per tempo di prendere visione delle proposte oggi portate in trattazione e, comunque, preannuncia voto contrario alla suddetta proposta di approvazione;

Dopodichè, come da proposta si procede al voto che, con appello nominale, risulta:

Consiglieri presenti e votanti n. 11 (assenti **Di Gregorio, Pititto, Tomasella e Bonanno**)

Favorevoli – consiglieri n. 09;

Contrari– consiglieri n. 02 (Di Gloria e Di Calogero F.);

per cui, all'esito della votazione, il Presidente proclama approvata a maggioranza la proposta di integrazione dell'art. 60 del Regolamento dei Servizi Cimiteriali e, pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE delibera

di approvare a maggioranza il punto all'O.d.G. avente ad oggetto: "Integrazione art. 60 del Regolamento dei Servizi Cimiteriali".

Letto, approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa nell'Albo Pretorio il 09.08.2013

vi rimarrà 15 giorni

Defissa dall'Albo Pretorio il 23.08.2013

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di Pietrapertosa

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

CERTIFICA

Che copia integrale della presente deliberazione - ai sensi dell'art. 11 L.R. n° 44/91 e successive modifiche ed integrazioni - è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il 09.08.2013 per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

- decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (L.R. 44/91 art 12 comma 1°)
- immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91

Dalla residenza municipale,

Il Segretario Comunale